

Ordinanza concernente i circondari federali di stima

del 17 maggio 1972 (Stato 1° gennaio 2021)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 58 della legge federale del 20 giugno 1930¹ sull'espropriazione.

ordina:

Art. 1

Il territorio della Confederazione è suddiviso nei seguenti circondari di stima:

- 1° circondario:² il Cantone di Ginevra e i seguenti distretti del Cantone di Vaud: Nyon, Morges, Losanna, Ouest lausannois;
- 2° circondario:³ i seguenti distretti del Cantone di Vaud: Jura-Nord vaudois, Gros-de-Vaud, Broye-Vully, Lavaux-Oron, Riviera-Pays-d'Enhaut e i Comuni di lingua francese del Cantone di Friburgo;
- 3° circondario:⁴ il distretto di Aigle nel Cantone di Vaud e i Comuni di lingua francese del Cantone del Vallese;
- 4° circondario:⁵ i Comuni di lingua tedesca del Cantone del Vallese;
- 5° circondario:⁶ il Cantone di Neuchâtel, i Comuni di lingua francese del Cantone di Berna e il Cantone del Giura (escluso Ederswiler);
- 6° circondario:⁷ i Comuni di lingua tedesca dei Cantoni di Berna e Friburgo;

RU 1972 1102

¹ RS 711

² Nuovo testo giusta il n. I 3 dell'O del 19 ago. 2020 che adegua ordinanze a seguito della modifica della legge federale sull'espropriazione, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 3995).

³ Nuovo testo giusta il n. I 3 dell'O del 19 ago. 2020 che adegua ordinanze a seguito della modifica della legge federale sull'espropriazione, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 3995).

⁴ Nuovo testo giusta il n. I 3 dell'O del 19 ago. 2020 che adegua ordinanze a seguito della modifica della legge federale sull'espropriazione, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 3995).

⁵ Nuovo testo giusta il n. I 3 dell'O del 19 ago. 2020 che adegua ordinanze a seguito della modifica della legge federale sull'espropriazione, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 3995).

⁶ Nuovo testo giusta il n. I 3 dell'O del 19 ago. 2020 che adegua ordinanze a seguito della modifica della legge federale sull'espropriazione, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 3995).

⁷ Nuovo testo giusta il n. I 3 dell'O del 19 ago. 2020 che adegua ordinanze a seguito della modifica della legge federale sull'espropriazione, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 3995).

- 7° circondario:⁸ i Cantoni di Basilea Città, Basilea Campagna, Soletta (escluso Olten-Gösigen) e il seguente Comune del Cantone del Giura: Ederswiler;
- 8° circondario:⁹ il Cantone di Argovia e Olten-Gösigen nel Cantone di Soletta;
- 9° circondario:¹⁰ i Cantoni di Lucerna, Obvaldo, Nidvaldo, Uri, Zugo, Glarona e Svitto;
- 10° circondario: il Cantone di Zurigo;
- 11° circondario: i Cantoni di Sciaffusa, Turgovia, San Gallo, Appenzello (ambedue i Rhodes);
- 12° circondario: il Cantone dei Grigioni (escluse le valli Mesolcina, Bregaglia e di Poschiavo);
- 13° circondario:¹¹ il Cantone del Ticino e i seguenti circondari del Cantone dei Grigioni: valli Mesolcina, Bregaglia e Poschiavo.

Art. 2

La presente ordinanza entra in vigore il 1° agosto 1972.

Disposizione transitoria della modifica del 19 agosto 2020¹²

Le procedure di espropriazione avviate prima dell'entrata in vigore della presente modifica e ancora pendenti sono concluse dal circondario di stima conformemente al diritto previgente.

⁸ Nuovo testo giusta il n. I 3 dell'O del 19 ago. 2020 che adegua ordinanze a seguito della modifica della legge federale sull'espropriazione, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 3995).

⁹ Nuovo testo giusta il n. I 3 dell'O del 19 ago. 2020 che adegua ordinanze a seguito della modifica della legge federale sull'espropriazione, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 3995).

¹⁰ Nuovo testo giusta il n. I 3 dell'O del 19 ago. 2020 che adegua ordinanze a seguito della modifica della legge federale sull'espropriazione, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 3995).

¹¹ Nuovo testo giusta il n. I 3 dell'O del 19 ago. 2020 che adegua ordinanze a seguito della modifica della legge federale sull'espropriazione, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 3995).

¹² RU 2020 3995